

*Avv. Alessandro di Gioia*

Roma, 11 gennaio 2016

Comunicazione a mezzo SIPE

Spett.le  
**Consob**  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma

**OGGETTO: Osservazioni alla consultazione avente ad oggetto la revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*.**

Egregi Signori,

la presente in nome e per conto della SiamoSoci S.r.l., società autorizzata alla gestione di portali di *crowdfunding*.

Nell'apprezzare le proposte di modifica al Regolamento attualmente in vigore sottoposte in consultazione dalla Consob ed in particolare la proposta che consente ai Gestori di portali di *equity crowdfunding* ("Gestori") di poter decidere di svolgere autonomamente il *test* di appropriatezza dell'investitore attraverso una procedura completamente *on line*, di seguito si offrono alcune brevi considerazioni e si richiedono alcuni chiarimenti.

\*\*\*

1. L'art. 11-bis che Consob propone di introdurre nell'attuale Regolamento prevede la decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui (i) i Gestori non diano inizio all'attività entro sei mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione e (ii) nel caso in cui i Gestori non riprendano l'attività entro sei mesi a seguito di interruzione della medesima attività.

Al riguardo si richiede di introdurre all'interno dell'art. 11-bis o anche solo di precisare nei commenti che Consob offrirà in esito alla presente consultazione, cosa si intende esattamente per "*attività*". Ed

invero non appare chiaro se per “attività” debba intendersi la messa *on line* del portale di *equity crowdfunding* funzionante o l’attivazione di una campagna di *equity crowdfunding* sul portale. Tale precisazione appare importante anche per l’ipotesi prevista dalla norma proposta da Consob di interruzione dell’attività e dunque se per “interruzione” debba intendersi la messa *off line* del portale di *equity crowdfunding* oppure la mancanza di attivazione di una campagna di *equity crowdfunding* per sei mesi consecutivi sul portale.

Si richiede inoltre di precisare, per quanto possa occorrere, atteso che le norme che verranno introdotte dal Nuovo Regolamento non potranno che valere, ai sensi di legge, dall’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, che per i Gestori già autorizzati il termine di sei mesi per iniziare l’“attività” decorre dal momento dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento medesimo.

2. Con riferimento alla possibilità per i Gestori di potersi servire di promotori finanziari, si richiede di precisare nei commenti che Consob offrirà in esito alla presente consultazione che seppur i Gestori non possono attivare una propria rete di promotori finanziari, possano comunque concludere accordi con soggetti autorizzati che dispongono di una propria rete di promotori finanziari al fine della segnalazione delle campagne di *equity crowdfunding* sul portale.

3. Per quanto attiene la possibilità che anche le società che investono prevalentemente in startup e pmi innovative possano attivare campagne di *equity crowdfunding*, posto che Consob nell’allegato 3 della proposta di Nuovo Regolamento stabilisce che tra le informazioni relative alla singola offerta che le società che investono prevalentemente in startup e pmi innovative devono indicare, vi è l’indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni (“Società target”), si richiede di chiarire che le società che investono prevalentemente in startup e pmi innovative possano indicare **anche solo le Società Target nelle quali intendano investire successivamente alla chiusura con esito positivo della campagna di *equity crowdfunding* e della successiva *due diligence***. Ciò consentirebbe anche alle società che investono prevalentemente in startup e pmi innovative neo-costituite di poter lanciare una campagna di *equity crowdfunding*, comunque assicurando agli investitori che parteciperanno alla campagna di conoscere precedentemente al loro investimento quali saranno le Società Target.

Nell’auspicare di aver offerto un valido contributo e nella speranza che i suggerimenti offerti possano essere accolti da Consob e nel rimanere a disposizione per eventuali audizioni, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Distinti saluti.

Avv. Alessandro di Gioia